



Regione Puglia

1

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 244/A V Legislatura

D.D.L. N.44 DELL'1/12/1994

L.R.: "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle UU.SS.LL. in attuazione del D.L.vo 30/12/1992 n.502. Emendamenti a seguito di rilievi del Governo".



RELAZIONE

Oggetto: Legge regionale: "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità Sanitarie Locali in attuazione del decreto legislativo 30.12.1992, n.502." Emendamenti a seguito di rilievi del Governo.

Nella seduta del 18.10.1994 Il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale relativa alle norme di assetto programmatico,, contabile, gestionale e di controllo delle UU.SS.LL..

Il Governo ha rinviato l'atto al riesame del Consiglio regionale osservando che:

- l'art.7 secondo comma, lettera d è in contrasto con i principi di cui all'art.8, commi 5° e 7° del D.to Leg.vo n.502/1992 che impongono il superamento del criterio del finanziamento per posti letto e l'introduzione del sistema del pagamento a prestazione;

-l'art.40 primo comma, è in contrasto con i principi generali in materia di controlli, dovendosi l'attività di controllo esercitarsi esclusivamente sugli atti già deliberati. Tale attività interferisce inoltre con i poteri di gestione attribuiti al direttore generale ai sensi dell'art.3 D.to Leg.vo n.502/1992;

Con l'occasione il Governo ha altresì osservato che:

- art.3 - primo comma-la locuzione ospedale unico non trova riscontro nel vigente ordinamento e che la medesima andrebbe sostituita con la dizione presidio ospedaliero;

- art.5 - terzo comma - l'ammontare dei mutui o dei crediti accendibili da parte della USL deve esclusivamente essere riferito al limite del 15% delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale ai sensi dell'art.3, quinto comma. lett f punto 2 del D.to Leg.vo n.502/1992;

- art.5 - quarto comma - la misura massima delle anticipazioni bancarie che l'Unità Sanitaria Locale può attivare è pari ad un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste al netto delle partite di giro;

- art.15 - quinto comma - art.16 - secondo comma - gli schemi obbligatori ivi indicati, devono essere strutturati in conformità dell'emanando schema decreto interministeriale ai sensi dell'art.5, quinto comma, del D.to Leg.vo n.502/1992;



REGIONE PUGLIA ³

- art.17 il termine previsto per la deliberazione dei bilanci preventivi potrebbe non consentire la normale gestione del bilancio in fase di inizio esercizio con conseguente ricorso all'esercizio provvisorio non contemplato nei vigenti principi di contabilità;

- art.40 - secondo comma - la regione dovrebbe indicare il termine entro cui gli atti devono essere esaminati dalla Giunta, in conformità al principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

- art.46 la disposizione non tiene conto del disposto di cui all'art. 5, sesto comma, del D.to leg.vo n.502/1992 che prevede l'attivazione di una nuova disciplina contabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.



REGIONE PUGLIA

4

art 3. allocuzione ospedale unico:
l'espressione usata fa riferimento alla funzione.
Tuttavia poichè l'espressione comunque usata non
altera la finalità della norma il testo viene
riformulato sostituendo il termine "Ospedale unico"
con "ospedali".

art.5. 1)ammortamento massimo per investimenti
2)anticipazione bancarie

La previsione dell'art. in parola riporta la
identica,pedissequa disposizione già formulate da
altre Regioni e non ritenuta in contrasto con la
normativa statale (vedi art. Legge Regione
Veneto n. del)
Tuttavia viene riformulato l'articolo in conformità
alle osservazioni.

art.7. 1) finanziamento delle UU.SS.LL. anche in base ai
posti letto convenzionati.

La previsione della normativa regionale non intende
affatto contravvenire al principio del finanziamento
per prestazioni. Giova a tal proposito richiamare i
commi 7° e 9° dell'art.4 del D.to Leg.vo n.502/1992.
Statuiscono i citati commi che le Regioni devono
prevedere l'attribuzione alle aziende ospedaliere da
parte delle Regioni di una quota del fondo sanitario
destinata alla copertura parziale delle spese
necessarie per la gestione, determinata nella
percentuale non inferiore al 30% e non superiore
all'80% delle prestazioni. Il comma 9° dello stesso
articolo prevede inoltre che agli ospedali che non
siano costituiti in azienda è attribuita autonomia
economico - finanziaria con l'introduzione delle
stesse disposizioni previste per le aziende
ospedaliere, in quanto applicabili. Ne deriva che agli
ospedali in quanto tali deve essere prevista una
copertura parziale delle spese necessarie per la
gestione;

R

Art.15 quinto comma - art.16 - secondo comma - conformità agli
schemi nazionali;

L'adeguamento agli schemi nazionali previsti dall'art.5
- comma 5°- del D.to Leg.vo n.502/1992 ha in ogni caso
natura cogente anche se non richiamato. Tuttavia al
fine di rendere più esplicita la natura cogente il
testo dei due articoli viene riformulato con il
richiamo all'art.5;



REGIONE PUGLIA

5

Art.17 Termine per l'adozione dei bilanci preventivi(entro il 31 dicembre). Il termine previsto costituisce il limite massimo per l'adozione dell'atto che può pertanto essere deliberato anche prima da parte della USL. Si ritiene pertanto, anche in relazione alle procedure previste, di mantenere il termine ultimo 31 dicembre;

Art.40 Visto preventivo di congruità e termine per l'esercizio di controllo da parte della Regione. Il testo dell'articolo viene riformulato adeguandosi alle osservazioni;

Art.46 Attivazione della nuova disciplina contabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

L'attivazione della nuova disciplina a decorrere dal 1° gennaio costituirebbe una vera impossibilità materiale anche perchè mancherebbe una serie di strumenti giuridici (vedi lo stesso decreto interministeriale invocato nelle osservazioni agli artt. 15 e 16).

Ove si aderisse a quanto prospettato le UU.SS.LL. verrebbero a trovarsi in un autentico caos gestionale senza alcuna normativa di riferimenti e gli strumenti gestionali previsti dalla legge in parola.

D'altro canto, altre leggi regionali afferenti la materia statuiscano la stessa previsione (art.45 Legge Regione Veneto n.55 del 14.9.1994).

Non è possibile pertanto aderire al richiamo.



REGIONE PUGLIA

6

Articolo 3

Piano Generale

Testo modificato

1. Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale e nei piani di settore devono esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano sanitario regionale e degli altri atti della programmazione regionale e tenere conto dei piani di zona approvati dal comune, dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Le azioni programmatiche devono essere articolate almeno per anno e, in quest'ambito, distintamente per le fondamentali strutture dell'unità sanitaria locale: Ospedale unico, distretti, dipartimento di prevenzione, servizi generali. Deve inoltre essere data separata evidenza ai servizi sociali.

2. Il piano generale deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente.

3. Il piano generale è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre in correlazione anche alla verifica dello stato di attuazione della programmazione.


4. Entro il 20 novembre di ogni anno il piano generale o i suoi aggiornamenti sono

1. Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale e nei piani di settore devono esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano sanitario regionale e degli altri atti della programmazione regionale e tenere conto dei piani di zona approvati dal Comune, dalla Conferenza dei sindaci o dai Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Le azioni programmatiche devono essere articolate almeno per anno e, in quest'ambito, distintamente per le fondamentali strutture dell'unità sanitaria locale: Ospedali, Distretti, Dipartimento di prevenzione, servizi generali. Deve inoltre essere data separata evidenza ai servizi sociali.

2. IDEM

3. IDEM


4. IDEM



REGIONE PUGLIA ⁷

trasmessi al sindaco o alla
rappresentanza della
conferenza dei sindaci o
alla rappresentanza dei
presidenti delle
circostrizioni. Tali
soggetti rimettono le
proprie osservazioni alla
Giunta Regionale e
all'unità sanitaria locale.

A



REGIONE PUGLIA

88

Articolo 5

Fonti di finanziamento

Testo modificato

1. Le fonti di finanziamento dell'unità sanitaria locale sono costituite da:

1. IDEM

a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni;

R
b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, dalla regione, dalle provincie, dai comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazione ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

e) ricavi derivanti da alienazioni e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;



REGIONE PUGLIA

2

f) risultati economici positivi;

g) speciali contributi della regione per i fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili;

h) donazioni ed altri atti di liberalità.

2. L'unità sanitaria locale e l'azienda ospedaliera, per il finanziamento di investimenti e previa autorizzazione regionale di cui al successivo comma 3, possono contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

3. L'autorizzazione regionale alla contrazione di mutui od all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un'ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiori al quindici per cento del valore costituito dalla somma consolidata regionale delle poste dei bilanci preventivi economici annuali delle unità sanitarie locali relative alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, sono esclusi gli importi relativi ad investimenti e alla quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione.

4. L'unità sanitaria locale e l'azienda ospedaliera possono attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il

2. IDEM

3. L'autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un'ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiori al quindici per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente di competenza.

4. L'Unità sanitaria locale e l'azienda ospedaliera possono attivare anticipazioni bancarie con l'Istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa, nella



REGIONE

PUGLIA

10

servizio di cassa nella
misura massima di un
dodicesimo dei crediti
risultanti nello stato
patrimoniale dell'ultimo
bilancio di esercizio
approvato.

misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare
annuo delle entrate previste
nel bilancio di competenza,
al netto delle partite di
giro.

X

July



REGIONE PUGLIA

1

ART. 7

Finanziamento delle UU.SS.LL.

1. Il fondo sanitario al netto della quota riservata alle aziende ospedaliere, nonché delle quote individuate ai sensi dell'art.5 della presente legge è ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente;
- b) mobilità sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche, per singolo caso, fornite dalle UU.SS.LL.;
- c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;
- d) numero dei posti letto attivati nei presidi ospedalieri delle UU.SS.LL.;
- e) risultanze dei controlli di gestione.


Testo modificato

1. IDEM

2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:

- a) popolazione residente;
- b) mobilità sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche, per singolo caso, fornite dalle UU.SS.LL.;
- c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;
- d) anticipazione delle spese base di gestione di cui all'art.4 - commi 7° e 9° - del D.to Leg.vo n.502/1992.
- e) risultanze dei controlli di gestione.

6



REGIONE PUGLIA

12

Articolo 15

Bilancio pluriennale di previsione

Testo modificato

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con riferimento al piano generale e agli altri strumenti della programmazione adottati dall'unità sanitaria locale e ne è la rappresentazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco temporale considerato.

1. IDEM

2. Il bilancio pluriennale di previsione ha una durata corrispondente a quella del piano generale ed è annualmente aggiornato per scorrimento.

2. IDEM

3. IL bilancio pluriennale di previsione è articolato in :

3. IDEM

- a) parte economica;
- b) parte finanziaria;
- c) parte patrimoniale.

4. Il contenuto di ogni singola parte del bilancio pluriennale di previsione è articolato per anno, e, nell'ambito di questo, rispetto alle fondamentali strutture dell'unità sanitaria locale come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.

4. IDEM

5. Il bilancio pluriennale di previsione è strutturato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale, in modo da consentire la

5. Il bilancio pluriennale di previsione è strutturato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale, in conformità allo schema di cui al Decreto

7



rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico preventivo e del budget generale. Il bilancio pluriennale di previsione è corredato da una relazione del Direttore generale.

interministeriale previsto dall'art.5 - comma 5° - del D.to Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni, in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico preventivo e del budget generale. Il bilancio pluriennale di previsione è corredato di una relazione del Direttore Generale.

6. I dati del bilancio pluriennale di previsione sono integrati con espliciti ed esaustivi riferimenti ai piani, programmi e progetti dell'unità sanitaria locale.

6. IDEM

7. Il bilancio pluriennale di previsione è trasmesso entro il 20 novembre di ogni anno al sindaco o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei presidenti delle circoscrizioni.

7. IDEM



REGIONE PUGLIA

14

Articolo 16

Bilancio economico preventivo

Testo modificato


1. Il bilancio economico preventivo dà dimostrazione, in termini analitici, delle entrate previste e del previsto risultato economico complessivo finale dell'unità sanitaria locale per l'anno considerato e deve essere articolato in base alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.

1. IDEM

2. Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale ed è corredato da una relazione del Direttore generale.

2. Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio, in conformità allo schema di cui al Decreto interministeriale previsto dall'art.5 - comma 5° - D.to Leg. vo n.502/92 e successive modificazioni, adottato dalla Giunta regionale ed è corredato di una relazione del Direttore Generale.

R



REGIONE PUGLIA

15h

Articolo 40

Visto regionale di congruità

Testo modificato

1. Prima di poter essere deliberati devono essere trasmessi alla Giunta regionale per il visto di congruità:

a) il piano generale e i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il budget generale, entro il 20 Novembre di ogni anno;

b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.

2. Le proposte relative ai documenti di cui al comma precedente, formalizzate con atto deliberativo del Direttore generale, devono essere trasmesse entro dieci giorni alla Giunta regionale corredate dalle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.

1. Devono essere trasmessi alla Giunta regionale, per il visto di congruità:

a) il piano generale e i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il budget generale.

b) IDEM

2. I documenti di cui al precedente comma 1), formalizzate con atto deliberativo del Direttore Generale, devono essere trasmesse entro dieci giorni alla Giunta regionale, corredate delle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.

3. La Giunta regionale esamina gli atti entro trenta giorni dalla ricezione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consiliare il 2.12.84